

## **Intervento alla Commissione Giustizia del senato il 16 maggio 2019**

Vi ringrazio per l'opportunità che mi è stata data in più occasioni di poter dare un contributo riguardo alla modifica del codice penale e del codice di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica.

Le proposte sono abbastanza condivisibili ma perfettibili

Vado a trattare nello specifico alcuni art. partendo dal disegno di legge 1200:

### **Art. 2 (Assunzioni di informazioni)**

“entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato”: appare poco realistica la previsione legislativa secondo cui la persona offesa deve essere sentita dal PM entro 3 giorni dalla denuncia. Irreale nel sistema attuale ma soprattutto perché priva di sanzione processuale. Molto più importante (come peraltro prescrive la convenzione di Istanbul) appare che la persona abusata sessualmente o vittima di reati di genere sia sentita con tutte le garanzie processuali nel contraddittorio delle parti in forma tutelata e questa audizione sia unica così impedendo la vittimizzazione di secondo grado.

### **Art.5 (Formazione degli operatori di polizia)**

In riferimento alla formazione degli operatori di polizia elencati nell'articolo di legge, mi permetto di sottolineare la necessità di formare anche i magistrati che si debbano occupare di tali reati e proporrei la creazione in tutte le Procure delle unità di PM e di polizia giudiziaria affiancate da altri professionisti con l'intento di creare dei team multidisciplinari per lavorare i casi con la massima competenza. Basta tuttologi ma la specializzazione è il fulcro dell'accoglienza della persona offesa e quindi del rapporto fiduciario tra istituzioni e cittadino.

### **Art.6 (Modifica all'art.165 del cp in materia di sospensione condizionale della pena)**

La pena per questi reati deve assolutamente essere rieducativa, altrimenti il rischio è di rimettere in circolo soggetti di nuovo pericolosi, se non di più, per le vittime o per altre vittime. Quindi spero che vengano stanziati sufficienti risorse per formare equipe specializzate in ogni istituto penitenziario per prendere in carico gli autori di questi reati.

### **Art.8 (Modifica all'art.11 legge 11 gennaio 2018, n.4 in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie adottive)**

Giustissimo stanziare dei fondi per risarcire i figli delle vittime di femminicidio, sperando di non ascoltare mai più sentenze come quella del caso “Marianna Manduca” perché secondo quella Corte d'Appello “tanto sarebbe morta comunque... Denunciare i violenti è vano...e che quel femminicidio non poteva essere evitato dato il radicamento del proposito criminoso e la facile reperibilità di un'arma simile”.

### **Art.14 (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cpp e agli art.90-bis e 190-bis del cpp) (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)**

Corretto è l'approccio dell'osmosi tra processo civile e Procura della Repubblica non perché gli atti vadano a cumularsi ma è corretto che la Procura possa conoscere di situazioni particolari in cui sono coinvolti minori.

### **Legge 229 (Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'art.609-septies e dall'art.612-bis del cp.)**

Giustissima la modifica di estendere i termini di proponibilità della querela. Queste vittime hanno bisogno di molto tempo per elaborare ciò che sta accadendo o che è accaduto. Sono persone abusate nel corpo ma anche manipolate in maniera subdola quotidianamente. Queste vittime entrano in una spirale di terrore e

paura, o sviluppano una dipendenza affettiva con il loro carnefice perché il più delle volte la violenza è perpetrata da persone con cui si ha un legame. Per questo le denunce arrivano molti anni dopo aver vissuto la violenza. La dipendenza affettiva può causare sensi di colpa, vergogna e imbarazzo.

Volevo, se mi è consentito, avanzare delle possibili riforme:

- 1) La possibilità prevista per legge che la persona offesa possa avere, come l'imputato, due difensori e che se ammessa al gratuito patrocinio ella debba comunque poter godere di due difensori. Il diritto di difesa della vittima va sempre assicurato, è giusto che anche la vittima avesse un difensore fin dall'inizio delle indagini, o di fiducia o di ufficio.
- 2) Semplificazione del sistema delle notifiche. Una volta che l'imputato è stato messo al corrente del processo, da quel momento in poi tutte le notifiche si dovrebbero fare al legale e dovrebbero intendersi come conosciute dall'interessato. Non è ammissibile che un cittadino non sia responsabile del proprio procedimento e processo, e l'amministrazione della giustizia debba andare a trovarlo in ogni dove.
- 3) La possibilità per la persona offesa di reati di genere e di violenza sessuale di richiedere l'incidente probatorio direttamente al GIP a mezzo del difensore senza dover passare dal PM, con ciò alleggerendo anche l'attività della procura che finalmente avrebbe un atteggiamento sinergico con la persona offesa e il suo difensore, sempre nel rispetto delle diverse prerogative e specificità.

Turiello Maria Pia

Criminologa forense - Presidente Associazione AISPAC

